



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3424 del 25/05/2021

Prot. n° 2019/176711 del 14/06/2019

Ditta Proponente: Di Muzio Laterizi S.p.A.

Oggetto: Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo A.I.A.

Comune di Intervento: Alanno

Tipo procedimento: Verifica di quanto richiesto con Giudizio n. 3399 del 22/04/2021

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa Sandrina Masciola (delegata)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara dott. Vincenzo Colonna (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila dott. Sabatino Belmaggio

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Pescara Ing. Daniela Buzzi (delegata)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

Esperti in materia Ambientale

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria:
Gruppo Istruttorio:

ing. Erika Galeotti
ing. Andrea Santarelli





GIUNTA REGIONALE

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla Di Muzio Laterizi S.p.A. relativamente alla “Valutazione preliminare su richiesta di presa d’atto di non significatività di modifica su dispositivo A.I.A.” acquisita agli atti con prot. n. 176711 del 14 giugno 2019;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Visto il Giudizio n. 996 del 18/12/2007, con il quale il CCR-VIA, nell’ambito del procedimento di verifica di compatibilità ambientale ai sensi del DPR 12/04/96 e ss.mm.ii. esprimeva parere favorevole *«fatta salva la conformità delle opere edilizie ai permessi già assentiti e in fase di rilascio»* per il progetto relativo a “Nuovo impianto della Di Muzio Laterizi srl”;

Dato atto che la prescrizione di cui al punto precedente veniva imposta in quanto, nella relazione istruttoria allegata al Giudizio n. 996/2007, era riportato che: *«in fase istruttoria si sono riscontrate delle lievi difformità tra il progetto di cui al provvedimento unico autorizzatorio della SUAP n° 398 del 05/12/07 ed il progetto edilizio allegato alla pratica di V.C.A. (camini essiccatoio forno). In riferimento a tale aspetto si riporta testualmente quanto dichiarato nella relazione tecnica: “infine è stata presentata variante in sanatoria al comune di Alanno in data 19/11/07 per l’asestamento finale dei progetti e delle opere edilizie”»;*

Considerato che in data 14/06/2019, nostro prot.n. 176711, la Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. ha presentato istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il progetto “*Richiesta di presa d’atto della non significatività, ai fini di impatto ambientale, della modifica proposta dalla Di Muzio Laterizi Srl su dispositivo AIA n. 36/111 del 28.02.08 aggiornato con provvedimento AIA n. DPC025/169 del 05/09/2017*” e il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot.n. 189649 del 27/06/2019 ha richiesto al proponente di fornire *«opportuna documentazione attestante l’ottemperanza alle prescrizioni riportate nel giudizio n. 996, rilasciato dal CCR-VIA in data 18/12/2007»;*

Visto che con ulteriore nota del 22/04/2020, prot. n. 118019, il Servizio Valutazioni Ambientali ha sollecitato *«la trasmissione della documentazione attestante l’ottemperanza alle prescrizioni riportate nel giudizio n. 996 rilasciato dal CCR-VIA in data 18/12/2007, già richiesta con nostra nota prot. n. 189649 del 27/06/2019»*, aggiungendo quanto segue: *«[...]*

Si ricorda che ai sensi dell’art. 29 comma 2 “Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all’articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;





b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente"»;

Tenuto conto che il comitato VIA nella seduta del 06/07/2020, esaminata la V.P., e non essendo pervenuta alcuna documentazione da parte della Ditta, tesa a dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al giudizio 996/2007, ha emesso il **Giudizio n. 3203**: «[...]

DI DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 2 LET. a) DEL D.LGS. 152/06

assegnando un termine di 15 gg per dare evidenza di aver ottemperato alle prescrizioni di cui al Giudizio n. 996 del 18/12/2007»;

Considerata la documentazione trasmessa dal Comune di Alanno in sede di Comitato VIA del 06/07/2020:

- corrispondenza relativa ad un permesso di costruire in sanatoria, per “*REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA A SERVIZIO DI OPIFICIO INDUSTRIALE*”, presentato dalla Ditta in data 24/04/2008;
- richiesta da parte della Ditta del 09/04/2014 di archiviazione della pratica edilizia n. 53/07, facendo la richiesta di P.d.C. in sanatoria del 24/04/2008;

Vista la documentazione trasmessa dalla Ditta, con nota prot.n. 244744 del 13/08/2020, relativa alla richiesta del certificato di agibilità presentata al SUAP ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001 dal Sig. Ettore Di Muzio, con allegata la dichiarazione di conformità delle opere edilizie, resa ai sensi dell'art. 25 del DPR 380/01 ai seguenti provvedimenti autorizzatori:

- PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO n° 137 del 09.10.2004;
- PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO IN VARIANTE n° 398 del 05.12.2007;

Posto che il CCR-VIA era già a conoscenza del contenuto del provvedimento autorizzatorio unico SUAP in variante n. 398 del 05/12/2007 e che in sede di istruttoria (allegata al Giudizio 996/2007) erano emerse ulteriori difformità (relative ai camini essiccatoi e forno), per le quali il tecnico della ditta aveva dichiarato che “*infine è stata presentata variante in sanatoria al comune di Alanno in data 19/11/07 per l'assestamento finale dei progetti e delle opere edilizie*”, e per le quali è stata imposta la prescrizione del Giudizio 996/2007;

Visto il giudizio CCR-VIA n. 3239 del 17/09/2020, di: «[...]

RINVIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

Al fine di acquisire in via definitiva ulteriori chiarimenti, come peraltro già richiesto dal Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 256157 del 01/09/2020 (pubblicata sullo Sportello Regionale Ambientale), assegnando un termine di 15 giorni:



- *al Comune di Alanno per fornire documentazione attestante il contenuto e l'esito dei seguenti procedimenti:*
 - *variante in sanatoria presentata al comune di Alanno in data 19/11/07 per "l'assestamento finale dei progetti e delle opere edilizie" (come dichiarato dal tecnico della ditta in sede della prima VIA e come riportato nell'istruttoria allegata al Giudizio n. 996/2007);*
 - *la cd. pratica edilizia 53/2007, di cui la ditta ha chiesto l'archiviazione con nota del 09/04/2014;*
 - *permesso di costruire in sanatoria, per "REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA A SERVIZIO DI OPIFICIO INDUSTRIALE", presentato dalla Ditta in data 24/04/2008;*
- *al SUAP dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara, per fornire attestazione circa la ricezione via pec da parte della Ditta Di Muzio Laterizi srl della comunicazione prot. n. 1409 del 16/04/2015 di richiesta di integrazioni in merito al procedimento di rilascio del certificato di agibilità»;*

Vista la nota del Comune di Alanno, nostro prot. n. 299904 del 14/10/2020 nella quale si comunica che l'Ufficio Tecnico del Comune di Alanno ha espletato gli accertamenti atti alla verifica della regolarità urbanistico - edilizia in capo Ditta Giustino Di Muzio Srl, relativamente:

- 1) alla P.E. n. 53/07 acquisita dal Comune di Alanno in data 19.11.2007 al prot. n. 7981 per il "progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 DPR n. 380/01 relativo alla realizzazione di tamponature per chiusura di tettoie e realizzazione di camino in acciaio" per cui la Ditta ha richiesto l'archiviazione con nota datata 09.04.2014 (acquisita al protocollo comunale n. 3228 del 23.04.2020);
- 2) alla P.E. n. 10/08 acquisita dal Comune di Alanno in data 24.04.2008 al prot. n. 9218 per il "progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 DPR n. 380/01 relativo alla realizzazione di una tettoia a servizio dell'opificio industriale";

ed ha contestualmente trasmesso anche copia della nota inviata alla Ditta per la constatazione delle opere abusive e comunicazione per avvio del procedimento per la repressione delle stesse (protocollo del Comune di Alanno n. 9314 del 14/10/2020);

Visto il **Giudizio CCR-VIA n. 3287** del 19/11/2020: «[...]

**DI DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 2 LET. a) DEL D.LGS. 152/06 e
SS.MM.II.**

in quanto sono stati accertati inadempimenti delle condizioni ambientali di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., assegnando alla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. 90 gg dalla pubblicazione sullo Sportello Regionale Ambiente del presente Giudizio, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al Giudizio 996/2007, ottenendo la sanatoria presso il Comune di Alanno, per le opere realizzate in difformità rispetto al Provvedimento Autorizzativo Unico n. 398 del 05/12/2007»;



Vista la nota della Ditta acquisita in atti al prot.n. 159947 del 20/04/2021, con la quale il proponente comunicava di aver “*presentato al Comune di Alanno SCIA e, su seguente invito del Comune, ulteriore Permesso a Costruire relativo alla tettoia. Quanto al camino, è stato nuovamente comunicato al Comune di Alanno che esso risulta rappresentato negli atti nonché provvisto delle necessarie autorizzazioni, non ultima il fine lavori e agibilità del 2015 al SUAP, con conseguente richiesta di archiviazione dell'atto prot. 9314 del 14.10.2020*”, allegando inoltre nota trasmessa al Comune di Alanno in data 20/04/2021;

Visto il Giudizio CCR-VIA n. 3399 del 22/04/2021 in cui il Comitato VIA sospendeva la decisione in merito al procedimento in oggetto «*al fine di richiedere al Comune di Alanno il definitivo chiarimento riguardo alla “costatazione di opere abusive e comunicazione per avvio del procedimento” (prot. comunale n. 9314 del 14/10/2020) rispetto a quanto contenuto nelle dichiarazioni della Ditta, di cui alla nota prot.n. 159947 del 20/04/2021, allegata al presente Giudizio, con particolare riferimento al più volte citato “camino”, assegnando a tal fine un termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente giudizio sullo sportello regionale ambiente*»;

Vista la nota del Comune di Alanno n. 4668 del 10/05/2021, acquisita in atti in pari data al prot.n. 197368, allegata al presente Giudizio, con la quale l'Ente riscontra la richiesta del CCR-VIA contenuta nel Giudizio n. 3399/2021 confermando che «*il camino è sprovvisto di titolo abilitativo in sanatoria ed è pertanto da ritenersi opera abusiva, così come riportato nell'Ordinanza n. 34 del 23.11.2020 di demolizione, da ritenersi legittima e non impugnata nei termini di legge*»;

Accertato, pertanto, l'inadempimento delle condizioni ambientali di cui al giudizio n. 996 del 18/12/2007;

Considerato il mancato adempimento alle prescrizioni imposte con le diffide effettuate con giudizi n. 3203 del 06/07/2020 e n. 3287 del 19/11/2020;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

REVOCA, AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE RILASCIATO CON GIUDIZIO N. 996 DEL 18/12/2007

Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa, di cui all'art. 29 comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., è stabilita in € 40.000,00 (euro quarantamila).

Vista la pec inviata dalla Società in data 25/05/2021 ns prot.n. 221279 nella quale si dichiara che “è stata presentata apposita sanatoria al Comune di Alanno come da accordi con il geom. Burani Tecnico del Comune”, si comunica alla Società che una volta completato positivamente il procedimento di sanatoria edilizia si dovrà procedere con una nuova istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Si dà mandato al Servizio Valutazioni Ambientali per la conseguente trasmissione del presente Giudizio alla competente Procura della Repubblica.





Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott.ssa Sandrina Masciola (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Vincenzo Colonna (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Dott. Sabatino Belmaggio

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Daniela Buzzi (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Luciana di Croce (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante

ing. Silvia Ronconi (segretaria verbalizzante)



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006
Di Muzio Laterizi S.r.l. - Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.
Descrizione del progetto:	In corso di riesame della Determina di AIA l'Azienda richiede di non dover sostituire gli essiccatoi esistenti, e mantenere attuale configurazione impiantistica.
Azienda Proponente:	DI MUZIO LATERIZI S.r.l.
Procedimento:	Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006

Localizzazione del progetto

Comune:	Alanno
Provincia:	Pescara
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Località:	-
Numero foglio catastale:	30
Particella catastale:	985 e altre

Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al giudizio CCR-VIA n. 996/2007

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006

Progetto

Di Muzio Laterizi S.r.l. - Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Di Muzio Ettore
Telefono	0858542100
e-mail	-
PEC	dimuziolaterizi@pec.it

Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 176711/19 del 14/06/2019
------------------------------	-----------------------------------

Iter Amministrativo

Oneri istruttori versati	50,00 €
Richiesta ottemperanza prescrizioni Giudizio CCR-VIA n. 996 del 18/12/2007	Prot. n. 189649/19 del 27/06/2019
Richiesta ottemperanza prescrizioni Giudizio CCR-VIA n. 996 del 18/12/2007 - Sollecito	Prot. n. 118019/20 del 20/04/2020
Giudizi CCR-VIA	Giudizio n. 3202 del 06/07/2020 - diffida Giudizio n. 3239 del 17/09/2020 – rinvio Giudizio n. 3287 del 19/11/2020 – diffida Giudizio n. 3399 del 22/04/2021 – sospensione
Ulteriori comunicazioni	Prot. n. 244744 del 13/08/2020 Prot. n. 251657 del 26/08/2020 Prot. n. 256157 del 01/09/2020 Prot. n. 258025 del 03/09/2020 Prot. n. 269433 del 16/09/2020 Prot. n. 269446 del 16/09/2020 Prot. n. 299904 del 14/10/2020 Prot. n. 159947 del 20/04/2021 Prot. n. 179353 del 29/04/2021 Prot. n. 197368 del 10/05/2021 Prot. n. 215450 de 21/05/2021

Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA"	Publicati sul sito - Sezione "Allegati"
richiesta di valutazione preliminare scheda di sintesi e allegati	Chiarimenti_Comunedialanno.pdf ComuneDiAlanno_Comunicazione.pdf DiMuzio_PraticaSUAP 917_2009. Comunicazione.pdf Comunicazione_Ditta RichiestaInformazioni a SUAP e Comune + allegati.zip RispostaSUAP.pdf



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006

Progetto

Di Muzio Laterizi S.r.l. - Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.

PREMESSA

La Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. esercisce l'attività di produzione di laterizi, rientrante fra le categorie di attività industriali di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06, in forza dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28/01/2008** e ss.mm.ii., relativa all'installazione sita in Via S. Emidio n.192 – Alanno (PE).

Precedentemente all'autorizzazione, il progetto è stato sottoposto a Verifica di Compatibilità Ambientale, ai sensi del DPR 12/04/96 per la tipologia progettuale di cui all'Allegato B, pto. 5 let. f).

In merito a tale procedimento, il CCR-VIA, con **Giudizio n.996 del 18/12/2007**, esprimeva parere favorevole *«fatta salva la conformità delle opere edilizie ai permessi già assentiti e in fase di rilascio»*.

Nella relazione istruttoria allegata al Giudizio n. 996, era riportato quanto segue:

In fase istruttoria si sono riscontrate delle lievi difformità tra il progetto di cui al provvedimento unico autorizzativo della SUAP n° 398 del 05/12/07 ed il progetto edilizio allegato alla pratica di V.C.A. (camini essiccatoio e forno). In riferimento a tale aspetto si riporta testualmente quanto dichiarato nella relazione tecnica: " infine è stata presentata variante in sanatoria al comune di Alanno in data 19/11/07 per l'assestamento finale dei progetti e delle opere edilizie".

Con il provvedimento AIA n. 36/111 del 28/01/2008 sono stati autorizzati **due differenti assetti impiantistici** definiti rispettivamente *“stato transitorio”* (configurazione con nuovo forno + vecchi essiccatoi) e *“stato di regime”* (nuovo forno + nuovi essiccatoi), di tali assetti solo il cd. “Stato di regime” è stato valutato in sede di Verifica Compatibilità Ambientale.

Circa l'assetto impiantistico, da quanto riportato al punto b) *“Prescrizioni”* all'art. 5 del provvedimento AIA, è stabilito che *entro 6 mesi dall'attivazione del forno dovrà essere dismesso il vecchio impianto di essiccazione (camini da E1a E17), dandone comunicazione all'Autorità Competente»*.

L'Azienda non ha dato seguito al proprio piano di sviluppo industriale che prevedeva la realizzazione degli interventi necessari alla sostituzione dei vecchi essiccatoi, nel rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale circa lo *“stato a regime”*.

A riguardo la Ditta ha provveduto, stante l'impossibilità alla realizzazione dello *“stato a regime”*, a produrre istanza di Aggiornamento dell'AIA n. 36/111 del 28/01/2008, in data 18/02/2009 (prot.n. RA 3992/EN/AIA del 19/02/2009).

L'iter amministrativo legato alla modifica è stato portato avanti parallelamente all'attivazione, presso l'ufficio VIA, della procedura ambientale di una richiesta di presa d'atto della non sostanzialità della modifica ai fini d'impatto ambientale, per la quale la Ditta avrebbe dovuto fornire integrazioni a seguito di formale richiesta (nota prot.n. 281/BNVIA del 13/01/2011) da parte dell'ufficio VIA, rimasta senza esito.

In merito alla **configurazione impiantistica attuale** della Ditta, dal Verbale della Conferenza di Servizi del 29/01/2019, tenutasi nell'ambito del **procedimento di Riesame dell'AIA**, riavviato in data 03/07/2018 dal Servizio DPC025, si legge quanto segue:

A tal proposito la Ditta si impegna a presentare senza indugio al competente Servizio Regionale (Servizio Valutazioni Ambientali), l'istanza di presa d'atto di non sostanzialità rispetto alle procedure ambientali per l'assetto nuovo forno + vecchi essiccatoi, che corrisponde all'attuale assetto di esercizio oggetto di rinnovo dell'AIA.

Infatti, in data **14/06/2019**, con nota acquisita in atti al prot.n. 176711, la Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. ha presentato **istanza di Valutazione Preliminare** ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il progetto *“Richiesta di presa d'atto della non significatività, ai fini di impatto ambientale, della modifica proposta dalla Di Muzio Laterizi Srl su dispositivo AIA n. 36/111 del 28.02.08 aggiornato con provvedimento AIA n. DPC025/169 del 05/09/2017”*.



VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI CUI AL GIUDIZIO CCR-VIA N. 996/2007

Il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota **prot. n. 189649 del 27/06/2019** ha richiesto al proponente di fornire «*al fine di permettere all'Autorità Competente per la VIA la valutazione del progetto, opportuna documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel giudizio n. 996, rilasciato dal CCR-VIA in data 18/12/2007. In attesa di quanto sopra, l'iter procedurale resta sospeso a tutti gli effetti di legge*».

Dopo diversa corrispondenza per la verifica dell'avvenuto adempimento alle condizioni ambientali di cui al Giudizio 996/2007, per la quale si rimanda integralmente a quanto pubblicato sul sito <https://ambiente.regione.abruzzo.it/>, nella seduta del **19/11/2020**, il CCR-VIA ha espresso **Giudizio n. 3289**, nel quale:

«[...]Sentita la relazione istruttoria;

Preso atto della nota acquisita in atti al prot.n. 299904 del 14/10/2020, allegata al presente Giudizio, con la quale il Comune di Alanno ha risposto ai chiarimenti richiesti dal CCR-VIA con Giudizio n. 3239 del 17/09/2020, comunicando che l'Ufficio Tecnico del Comune di Alanno ha espletato gli accertamenti atti alla verifica della regolarità urbanistico - edilizia in capo Ditta, trasmettendo anche copia della nota inviata alla Ditta per la constatazione delle opere abusive e comunicazione per avvio del procedimento per la repressione delle stesse (protocollo del Comune di Alanno n. 9314 del 14/10/2020);

Visto che dalla citata nota del comune di Alanno si evince che la variante in sanatoria presentata dalla Ditta in data 19/11/2007, alla quale faceva riferimento la prescrizione del Giudizio 996/2007, è coincidente con la cd. P.E: n. 53/07 di "progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/01 relativo alla realizzazione di tamponature per chiusura di tettoie e realizzazione di camino in acciaio", che non si è mai conclusa (perché archiviata dalla Ditta stessa) rendendo, di fatto il camino, un'opera realizzata in difformità rispetto al Provvedimento Autorizzativo Unico n. 398 del 05.12.2007 e pertanto abusiva;

Rilevata pertanto la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Giudizio CCR-VIA n. 996 del 18/12/2007;

Considerato che il Servizio DPC025 Politica Energetica e Risorse del Territorio, autorità competente per l'AIA, ha notiziato il CCR-VIA degli esiti dell'Ispezione Straordinaria ARTA per la verifica degli adempimenti di cui alla diffida DPC 025/133 del 27/05/2020, trasmessa da ARTA con prot. n. 041462/2020, ed acquisita in atti al prot. n. 0271655/20 del 17/09/2020, e della campagna mobile qualità dell'aria di cui alla relazione ARTA prot. n. 0047652/2020, in atti al prot. n. 0308454/20 del 22.10.2020, che non hanno segnalato criticità di carattere ambientale;

Considerato, quindi, che non ricorrono le condizioni per l'adozione del regime sanzionatorio di cui all'art. 29 comma 2 lett. b, ma permangono gli inadempimenti delle prescrizioni di cui al Giudizio 996/07,

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

DI DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 2 LET. a) DEL D.LGS. 152/06 e SS.MM.II.

in quanto sono stati accertati inadempimenti delle condizioni ambientali di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., assegnando alla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. 90 gg dalla pubblicazione sullo Sportello Regionale Ambiente del presente Giudizio, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al Giudizio 996/2007, ottenendo la sanatoria presso il Comune di Alanno, per le opere realizzate in difformità rispetto al Provvedimento Autorizzativo Unico n. 398 del 05/12/2007».

In data **22/04/2021**, la pratica è stata sottoposta nuovamente all'attenzione del CCR-VIA, che ha emesso **Giudizio n. 3399**, nel quale:



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006

Progetto

Di Muzio Laterizi S.r.l. - Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.

«[...]

Vista la richiesta di audizione da parte della Società con prot. n. 161370 e prot. 162129 del 21 aprile 2021;

Sentita in audizione il delegato Francesca Di Muzio che ribadisce quanto riportato nella richiesta di audizione di cui sopra; **Visto** il Giudizio CCR-VIA n. 3287 del 19/11/2020;

Vista la nota della Ditta acquisita in atti al prot.n. 159947 del 20/04/2021, con la quale la Ditta comunica di aver “presentato al Comune di Alanno SCIA e, su seguente invito del Comune, ulteriore Permesso a Costruire relativo alla tettoia. Quanto al camino, è stato nuovamente comunicato al Comune di Alanno che esso risulta rappresentato negli atti nonché provvisto delle necessarie autorizzazioni, non ultima il fine lavori e agibilità del 2015 al SUAP, con conseguente richiesta di archiviazione dell'atto prot. 9314 del 14.10.2020”, allegando inoltre nota trasmessa al Comune di Alanno in data 20/04/2021;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

SOSPENSIONE DELLA DECISIONE IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO

Al fine di richiedere al Comune di Alanno il definitivo chiarimento riguardo alla “costatazione di opere abusive e comunicazione per avvio del procedimento” (prot. comunale n. 9314 del 14/10/2020) rispetto a quanto contenuto nelle dichiarazioni della Ditta, di cui alla nota prot.n. 159947 del 20/04/2021, allegata al presente Giudizio, con particolare riferimento al più volte citato “camino”, assegnando a tal fine un termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente giudizio sullo sportello regionale ambiente».

Il Comune di Alanno, in data **10/05/2021** (Ns. prot. n. 197368) ha fatto pervenire il **riscontro a quanto richiesto** dal CCR-VIA con **Giudizio n. 3399**. Tale nota si allega alla presente istruttoria e se ne dà integrale lettura in sede di CCR-VIA.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo istruttorio:

Ing. Andrea Santarelli

COMUNE DI ALANNO

C.F. 80013770682

PROVINCIA DI PESCARA

P.IVA 00326640687

Piazza TRIESTE n. 2- 65020 ALANNO - Telefono n. 085/8573101 - 085/8573020 - FAX 085/8573692

AREA TECNICA

raccomandata a.r.

Prot. n. 4668

del 10.05.2021

Spett.Le

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Territorio Ambiente

Servizio Valutazioni Ambientali

Inoltrata a mezzo mail all'indirizzo: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

O g g e t t o : Verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 e verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Riferimento: Giudizio CCR-VIA n. 996 del 18.12.2007

Giudizio CCR-VIA n. 3399 del 22.04.2021

Codice pratica: 19/176711

Progetto: Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA

Richiedente: Di Muzio Laterizi S.r.l.

RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI

Vista la Vs. nota datata 29.04.2021, con la quale la S.V. chiedeva al Comune di Alanno definitivi chiarimenti, con particolare riferimento al più volte citato "camino", rispetto a quanto contenuto nelle dichiarazioni della Ditta di cui alla nota prot. n. 159947 del 20.04.2021, allegata alla documentazione da Voi inoltrata;

Considerato che la medesima nota a Voi inoltrata dalla Ditta, giusto prot. n. 159947 del 20.04.2021, è stata inviata anche a questo Ente ed acquisita al protocollo comunale n. 3920 del 20.04.2021;

Vista la nota di risposta, inoltrata alla Ditta GIUSTINO DI MUZIO S.r.l., in data 10.05.2021 prot. n. 4667;

Si rappresenta quanto segue:

- sia negli elaborati grafici (tra cui il n. 0606A05 citato dalla S.V.) che nella relazione tecnica allegati al precitato intervento, denominato più precisamente "variante al progetto di ampliamento di un'azienda produttrice di laterizi al provvedimento n. 137 del 09.10.2004" - Pratica SUAP n. 459/2006 (atto istruttorio Permesso di Costruire n. 7773 del 10.11.2007 - Provvedimento Autorizzativo Unico Suap n. 398 del 05.12.2007), il camino abusivo indicato da questo Ente, nella nota di avvio del procedimento per la constatazione di opere abusive (prot. n. 9314 del 14.10.2020) e nella conseguente Ordinanza n. 34 del 23.11.2020 di demolizione di opere edilizie abusive, non è presente;
- nell'elaborato grafico n. 0606A05 allegato al Provvedimento Autorizzativo Unico Suap n. 398 (atto istruttorio Permesso di Costruire n. 7773 del 10.11.2007), risultano presenti n. 2 camini, uno di altezza di circa 10, 80 ml. e l'altro di circa 13,00 ml., non compatibili con il camino esistente realizzato abusivamente.
- il camino esistente è indicato e riportato nella documentazione allegata alla P.E. n. 53/07 (acquisita al prot. comunale n. 7981 del 19.11.2007) relativa all'intervento denominato "progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 380/01 relativo alla realizzazione di tamponature per chiusura di tettoie e realizzazione di camino in acciaio".
- nella relazione tecnica in atti, allegata alla precitata istanza di sanatoria a firma del Geom.

COMUNE DI ALANNO

C.F. 80013770682

PROVINCIA DI PESCARA

P.IVA 00326640687

Piazza TRIESTE n. 2- 65020 ALANNO - Telefono n. 085/8573101 - 085/8573020 - FAX 085/8573692

AREA TECNICA

raccomandata a.r.

Alessandro Franceschelli, è indicato un camino di altezza pari al circa ml. 30,00, cosa tra l'altro confermata nel collaudo statico (prot. n. 256684 del 21.07.2011 del genio Civile di Pescara), a firma dell'Ing. Camillo Pantalone.

Per tutto quanto sopra detto, si conferma che il camino è sprovvisto di titolo abilitativo in sanatoria ed è pertanto da ritenersi opera abusiva, così come riportato nell'Ordinanza n. 34 del 23.11.2020 di demolizione, da ritenersi legittima e non impugnata nei termini di legge.

Si comunica che qualsiasi delucidazione questo Ufficio rimane a disposizione e contestualmente si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Lorenzo BURANI)

